



COMUNE DI TERME VIGLIATORE

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione di C.C. n. _____ del _____

Indice

TITOLO I – I PRINCIPI

- Art. 1 - Principi fondamentali
- Art. 3 - Principi di organizzazione
- Art. 4 - Programmazione e forme di cooperazione
- Art. 5 - Emblemi e sede

TITOLO II - LA PARTECIPAZIONE

- Art. 6 - Attività normative
- Art. 7 - Diritto di informazione
- Art. 8 - Ufficio per le relazioni con il pubblico
- Art. 9 - Diritto di accesso
- Art. 10 - Diritto di partecipazione
- Art. 11 - Libere forme associative
- Art. 12 – Volontariato
- Art. 13 - Consultazione
- Art. 14 – Consulte
- Art. 15 - Iniziativa popolare
- Art. 16 - Diritto di udienza

TITOLO III – INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

- Art. 17 - Interrogazioni popolari
- Art. 18- Petizioni
- Art. 19 - Referendum
- Art. 20 - Effetti del referendum
- Art. 21 - Consultazioni informali
- Art. 22-Conferenze cittadine
- Art. 23 –Diritto di accesso e partecipazione al procedimento

TITOLO IV – SERVIZI PUBBLICI

- Art. 24 -Servizi pubblici
- Art. 25- Forme di gestione dei servizi
- Art. 26- Servizi in economia
- Art. 27 - Servizi in concessione
- Art. 28 - Società di capitali
- Art. 29 -Partecipazione minoritaria
- Art.30 - Accordi di programma

- Art. 31- Consorzi

TITOLO V – GLI ORGANI DI GOVERNO

- Art. 32 - Organi del Comune
- Art. 33 - I Consiglieri Comunali
- Art. 34 - Il Consiglio Comunale
- Art. 35 - Commissioni consiliari
- Art. 36- Commissione di indagine
- Art. 37 - Presidente del Consiglio e adunanze consiliari
- Art. 38 - Convocazioni
- Art. 39 -Validità delle sedute e delle deliberazioni
- Art. 40 - Il Sindaco
- Art. 41 - Mozione di sfiducia
- Art. 42 - Competenze
- Art. 43 - Attribuzioni
- Art. 44 - Vice sindaco e delegati
- Art. 45 Sindaco e Giunta; assunzione e cessazione dalla carica
- Art. 46 -La Giunta Municipale
- Art. 47 - Funzionamento
- Art. 48 - Attribuzioni
- Art. 49 – Esperti
- Art. 50 -Assicurazione e tutela giudiziale degli organi

TITOLO VI – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

- Art. 51- Il Segretario Comunale
- Art. 52- Attribuzioni consultive e di garanzia
- Art.53 -Il Vice Segretario
- Art. 54 -Principi strutturali ed organizzativi
- Art. 55 - Il personale
- Art. 56 – Responsabilità
- Art. 57- Proposte e pareri

TITOLO VII – FINANZA E CONTABILITA’

- Art. 58- Gestione finanziaria
- Art. 59 - Controllo di gestione

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 60 - Norme transitorie e finali

TITOLO I – I PRINCIPI

Art. 1

Principi fondamentali

1. Il Comune di Terme Vigliatore, ente autonomo entro l'unità della Repubblica italiana, ispirandosi ai principi sanciti dalla Costituzione, rappresenta la comunità che vive nel suo territorio, ne tutela i diritti, ne promuove la crescita morale, civile, sociale e culturale, riconoscendosi nei principi di solidarietà, pace, libertà, giustizia ed eguaglianza. Presupposto di una più civile convivenza è l'adempimento dei doveri di solidarietà da parte dei cittadini.
2. Il Comune promuove la piena affermazione dei diritti inviolabili della persona e garantisce uguaglianza di trattamento alle persone e alle formazioni sociali senza distinzione di sesso, età, razza, lingua, fede religiosa e condizione sociale.
3. In conformità a questi principi, il Comune attua specifiche azioni positive volte a rimuovere gli ostacoli che impediscano una piena, consapevole e autonoma realizzazione di ogni individuo, rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più deboli e svantaggiate.
4. Il Comune opera per responsabilizzare tutti i soggetti al rispetto delle leggi.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura gli interessi della propria comunità, costituita dai cittadini residenti e da coloro che hanno un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio, o di utenza di servizio, promuovendone il progresso civile, sociale ed economico e garantendo la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.
2. Il Comune in particolare opera per:
 - a) rimuovere ostacoli allo sviluppo della persona umana e garantire la parità giuridica, economica, sociale e le pari opportunità;
 - b) promuovere e sostenere le attività culturali, sportive, ricreative dei giovani, in particolare, e degli anziani valorizzandone la funzione sociale;
 - c) valorizzare la capacità culturale e professionale dei lavoratori e delle lavoratrici;
 - d) garantire la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata;
 - e) organizzare un organico assetto del territorio per favorire lo sviluppo di tutta la comunità, per fornire, anche nelle frazioni, i servizi necessari per ridurre il divario e gli svantaggi che possono derivare dalla diversificazione del territorio e per il recupero del patrimonio culturale ed edilizio;
 - f) garantire un'efficace servizio di assistenza sociale e il diritto alla salute di ogni cittadino ed in particolare delle fasce sociali più deboli;
 - g) promuovere ed assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini singoli o associati alla vita politico-amministrativa della comunità;
 - h) promuovere l'integrazione culturale, economica e sociale tra cittadini di cultura ed etnie diverse onde favorire una cultura di solidarietà e di pace;
 - i) tutelare l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio artistico, architettonico e monumentale al fine di consentire la fruizione attuale e preservarli per le future generazioni;
 - l) promuovere e favorire la realizzazione del diritto alla casa per tutti i cittadini;
 - m) garantire il diritto allo studio;
 - n) garantire l'attuazione di efficienti servizi sociali, anche con il concorso delle associazioni del volontariato, tutelare l'esigenza della maternità, operare l'attuazione dei diritti dei minori, portatori di

handicap, anziani, disabili, e per la prevenzione e il superamento della tossicodipendenza.

3. Il Comune promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico dei propri cittadini attraverso:
 - a. il riconoscimento e la valorizzazione, comunque, delle propensioni terziario-commerciali proprie del territorio e delle realtà limitrofe;
 - b. la difesa e la valorizzazione delle tradizioni storico-culturali della Comunità termense, nonché del suo patrimonio storico, artistico ed ambientale;
 - c. la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturalistico locale capace di garantire alla Comunità ed ai singoli la qualità della vita e la tutela della salute;
 - d. la valorizzazione delle organizzazioni sociali ed economiche e la promozione di forme associative, cooperativistiche e consortili per i vari comparti sociali ed economici;
 - e. la promozione di una cultura del dialogo e dell'accoglienza verso le persone che sceglieranno il Comune di Terme Vigliatore quale loro sede di residenza o di lavoro;
 - f. la promozione di una cultura di solidarietà e la ricerca di idonei strumenti operativi a favore delle categorie più deboli, con particolare riferimento ai portatori di handicaps, agli anziani ed agli emarginati;
 - g. il Comune riconosce i bambini e i giovani come risorsa per la comunità. Contribuisce insieme alle famiglie, alla scuola e agli altri soggetti preposti alla loro educazione civile. Considera il diritto allo studio prerogativa inalienabile e assicura la più ampia partecipazione dei giovani alle scelte della Comunità locale;
 - h. il Comune svolge azioni positive e promuove iniziative per le pari opportunità per le donne; orienta le modalità organizzative ed i tempi dell'attività amministrativa al fine di favorire la piena ed autonoma realizzazione sociale e culturale delle donne. In tutti gli atti del Comune è utilizzato un linguaggio non discriminante.
 - i. Il Comune contribuisce alla cooperazione pacifica fra i popoli e le nazioni e concorre al processo di integrazione e unificazione Europea ed alla valorizzazione del ruolo di Terme Vigliatore in questo contesto. A tal fine il Comune sviluppa i propri rapporti con l'Unione Europea e le proprie relazioni internazionali e promuove i valori di pluralismo e convivenza ispirati a criteri di parità e di solidarietà operando per garantire i diritti delle minoranze e la salvaguardia delle varie culture.
 - j. il Comune promuove ogni azione per l'educazione alla pace e il rigetto di ogni azione di guerra tra i popoli.

Per la realizzazione delle proprie finalità il comune adotterà il metodo e gli strumenti della programmazione, concorrerà alla determinazione degli obiettivi dei propri piani e programmi e di quelli dello Stato e della Regione consultando sindacati, formazioni sociali ed economiche o culturali operanti sul suo territorio.

Art. 3

Principi di organizzazione

1. Il Comune è al servizio del cittadino.
2. Nella propria organizzazione attua il principio della separazione tra responsabilità politica e responsabilità gestionale, ispira la propria azione ai principi di trasparenza, imparzialità, funzionalità, persegue la semplificazione dei procedimenti e degli atti amministrativi.

Art. 4

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione,

avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali che operano nel proprio territorio e del contributo di tutti i cittadini.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi della Città Metropolitana di Messina, della Regione siciliana, dello Stato e dell'Unione europea. A tali programmi conforma la propria attività.

3. I rapporti con la Regione siciliana, con la Città Metropolitana di Messina con gli altri Comuni sono informati ai principi di cooperazione e collaborazione, in modo da rendere più efficiente ed economico lo svolgimento dei servizi ai cittadini.

Art. 5

Emblemi e sede

Stemma: d'argento, fiancheggiato a sinistra dal palo d'oro. Alla campagna troncata ondata di verde e di azzurro, sostenente l'anfora di rosso centrale in cui cade in semiarco il getto d'acqua, di azzurro sgorgante dal palo a tre quarti di altezza, essa anfora accompagnata a destra da ramoscello di verde, fogliato di quindici, sette e sette e uno alla sommità, posto in palo, nodrito nella campagna. Ornamenti esteriori da Comune.

Gonfalone: drappo partito di bianco e di azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune.

Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati.

L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

Il gonfalone, lo stemma o altri segni distintivi del comune potranno essere utilizzati in pubbliche cerimonie; altre esibizioni o altri usi saranno oggetto di regolamentazione apposita.

TITOLO II - LA PARTECIPAZIONE

Art. 6

Attività normative

1. Le disposizioni dello Statuto, fonte primaria dell'Ordinamento comunale, nell'ambito dei principi e delle norme delle leggi statali e regionali, costituiscono le norme fondamentali per l'organizzazione del comune e determinano le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici pubblici, le forme di collaborazione fra comuni, della partecipazione popolare, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

2. Con appositi regolamenti saranno emanate, nel rispetto della legislazione vigente, le norme attuative e procedurali dei vari istituti dello Statuto; inoltre, i regolamenti vigenti dovranno essere aggiornati in conformità alle disposizioni statutarie.

3. Il Consiglio Comunale esercita la potestà regolamentare per le materie demandate dalla legge e dallo statuto, per le materie di competenza del Comune e dei suoi organi.

4. Le modifiche statutarie e regolamentari non possono essere apportate nel semestre antecedente il rinnovo del Consiglio Comunale; tale iniziativa è riconosciuta in ogni periodo a qualsiasi Consigliere, alla Giunta e ad almeno il 10% dei cittadini.

Ogni modifica statutaria segue la procedura dell'art. 4 della legge n. 142/90, recepito dalla legge regionale n. 48/91, modificata dalla legge regionale n. 30/2000 e ss.mm.ii.

5. I regolamenti e le loro modifiche entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla data della loro ripubblicazione all'albo pretorio, da effettuare dopo l'approvazione della relativa delibera di adozione.

6. Lo Statuto, i regolamenti, le ordinanze e le direttive che dispongono in generale sull'organizzazione, sulla interpretazione di norme comunali o che riguardino le generalità dei cittadini, oltre che pubblicati all'albo pretorio on line, per almeno 30 giorni e pubblicizzati in modo da favorirne la più ampia conoscenza da parte dei cittadini e degli interessati, dovranno essere raccolti a cura dell'ufficio di segreteria, per tipologia e tenuti a disposizione dei cittadini.

7. Spetta al Consiglio l'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari, alla Giunta e al Sindaco quella relativa agli atti di loro competenza, mentre compete al Segretario Comunale l'emanazione di circolari e di direttive per l'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari, dubbie o controverse.

Art. 7

Diritto di informazione

1. Un'informazione esauriente e imparziale sulle attività del Comune è un diritto riconosciuto e garantito a tutti i cittadini, singoli e associati. Essa è presupposto fondamentale per un'effettiva partecipazione popolare.

2. Le comunicazioni ai cittadini sono diffuse sul sito istituzionale dell'ente, nella home page, nelle apposite sezioni. Onde assicurare la più ampia diffusione delle notizie relative all'attività del Comune, degli enti ed aziende da esso dipendenti, l'Amministrazione si avvale dei mezzi di comunicazione di volta in volta ritenuti più idonei.

Art. 8

Ufficio per le relazioni con il pubblico

1. Anche al fine di garantire la concreta attuazione dei diritti disciplinati dal presente titolo, il Comune istituisce un Ufficio per le relazioni con il pubblico.

2. In particolare l'Ufficio provvede:

- a fornire ai cittadini ogni informazione da essi richiesta circa l'attività dell'Amministrazione;
- a ricevere segnalazioni, proposte e reclami;
- ad assistere i cittadini per la concreta attuazione dei diritti di partecipazione di cui sono titolari;
- a fornire informazioni sullo stato dei procedimenti.

Art. 9 Diritto di accesso

1. Il Comune garantisce l'accesso ai documenti amministrativi a chiunque vi abbia interesse, nel rispetto della normativa vigente e secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento:

- disciplina le modalità d'esercizio del diritto di accesso;
- individua i casi in cui il diritto di accesso è escluso o differito;
- detta le misure organizzative utili a garantire un effettivo esercizio di tale diritto.

Art. 10

Diritto di partecipazione

1. Il Comune riconosce nella partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei gruppi portatori di

interessi diffusi uno degli istituti fondamentali della democrazia.

2. I diritti di partecipazione spettano, ove non diversamente stabilito, a coloro i quali abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che siano:

- residenti nel territorio del Comune;
- non residenti, ma esercitino stabilmente nel Comune la propria attività di lavoro o di studio.

3. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o associate.

Art. 11

Libere forme associative

1. Il Comune favorisce le forme associative e di cooperazione, le organizzazioni di volontariato, di enti e gruppi informali senza scopo di lucro, aventi sede nel territorio comunale ed operanti nei settori di rilevanza sociale, culturale, educativa, artistica, sportiva, dell'occupazione, del tempo libero, senza distinzione di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

2. Il Comune, nel rispetto delle vigenti norme, può intervenire a favore o stipulare con i predetti apposite convenzioni per una migliore gestione di specifiche attività che rientrino nelle sue finalità.

3. È istituito un albo, articolato per settori, ove vengono iscritti a domanda, gli organismi associativi di cui al primo comma.

4. L'iscrizione avviene previo accertamento e verifica a cura del responsabile dell'Area Affari Generali.

5. Qualora l'associazione iscritta all'albo perda uno dei requisiti occorrenti, si procede alla cancellazione a cura dello stesso responsabile.

Art. 12

Volontariato

1. Il Comune riconosce l'apporto del volontariato e delle cooperative sociali per il conseguimento di pubbliche finalità e può avvalersene nell'erogazione di servizi, privilegiando le iniziative che permettano di conseguire livelli più elevati di socialità e di solidarietà.

2. Il Comune promuove l'aggiornamento e la formazione dei cittadini associati che esercitino il volontariato.

3. Il Comune riconosce l'elevato valore sociale e morale del servizio civile e ne promuove l'impiego nell'ambito delle proprie strutture.

Art. 13 Consultazione

1. Gli Organi comunali, secondo le modalità e i tempi stabiliti dall'apposito regolamento, possono, nell'ambito delle proprie competenze e per materie di esclusiva competenza locale, effettuare consultazioni, anche per particolari settori di popolazione o territoriali, mediante questionari, indagini, assemblee, udienze.

Art. 14

Consulte

1. Al fine di valorizzare il contributo della popolazione al governo della comunità locale, il Comune può istituire consulte tematiche, con attenzione a tutte le problematiche sociali. Esse esercitano

funzioni consultive e di proposta su specifici ambiti dell'attività del Comune.

2. Il Consiglio comunale, di propria iniziativa, ne delibera, a maggioranza assoluta, l'istituzione, anche in via temporanea. La deliberazione dovrà indicare le organizzazioni di settore che vi sono rappresentate, le modalità di funzionamento e i compiti assegnati alla consulta e la durata.

3. Nel rispetto della previsione della normativa regionale, il Comune può istituire le consulte giovanili.

Art. 15

Iniziativa popolare

1. Possono essere presentate ai competenti Organi comunali proposte di provvedimenti amministrativi di interesse generale, redatte sotto forme di schema di deliberazione o di provvedimenti e con l'indicazione dei mezzi finanziari con cui far fronte alle spese eventualmente previste.

2. La proposta deve essere sottoscritta, da un numero di cittadini non inferiore al 10% della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente. La proposta può essere sottoscritta dai cittadini che hanno compiuto il 18° anno di età.

3. La proposta, se conforme a quanto previsto dal citato regolamento, viene istruita e corredata dal prescritto parere e eventualmente da quello di regolarità contabile, per essere sottoposta all'organo competente, che dovrà deliberare in merito entro 60 giorni dalla sua presentazione.

4. Delle decisioni dell'organo competente sarà data tempestiva comunicazione al designato rappresentante e copia della stessa sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni, a cura dell'Ufficio emittente il parere tecnico.

Art. 16

Diritto di udienza

I cittadini e gli organismi di cui al predetto art. 4, hanno diritto di essere ricevuti ed ascoltati dal Sindaco e dagli Assessori competenti in giorni prefissati e pubblicizzati sul sito istituzionale, all'albo e nell'ufficio interessato oppure su appuntamento.

TITOLO III – INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 17

Interrogazioni popolari

1. I cittadini, le associazioni, i Comitati e i soggetti collettivi possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco o suo delegato.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal Regolamento sulla partecipazione, la quale deve prevedere la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza

Art. 18 Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il Regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 30 giorni dalla presentazione.
4. Se il termine di cui al comma terzo non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 19 Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi, propositivi, confermativi e abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale di interesse generale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi dell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum:
 - a) in materia di tributi locali e tariffe;
 - b) su attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali;
 - c) su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il 5% del corpo elettorale;
 - b) il Consiglio Comunale.
4. Il Consiglio Comunale fissa in apposito regolamento:
 - a) i requisiti di ammissibilità;
 - b) i tempi;
 - c) le condizioni di accoglimento;
 - d) le modalità organizzative della consultazione.
5. Nel regolamento sarà disciplinata la forma di supporto dell'apparato comunale per la convalida delle firme.

Art. 20
Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi atti consequenziali.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato con adeguate motivazioni dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 21
Consultazioni informali

1. Il Consiglio Comunale può promuovere fra gli interessati consultazioni informali attraverso questionari o convocazione di assemblee su specifici argomenti che riguardano particolari categorie di cittadini o particolari zone delle città.
2. Il regolamento per la disciplina del referendum fissa presupposti e modalità di svolgimento delle consultazioni informali.

Art. 22
Conferenze cittadine

1. Per migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa il Sindaco e il Consiglio comunale possono indire conferenze cittadine cui sono invitati a partecipare cittadini, esperti, associazioni e organizzazioni di categoria eventualmente interessate.

Art. 23
Diritto di accesso e partecipazione al procedimento

1. Tutti gli atti del comune sono pubblici, affissi all'albo pretorio on line, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge, di regolamento o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto di riservatezza delle persone, di enti o imprese.
2. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dal comune, di ottenerne copia, previo pagamento dei soli costi previsti dalla L. 241/1990 e dalla legge regionale n. 10/91 e dal D.Lvo n. 33/2013.
3. La partecipazione al procedimento è disciplinata dalle norme di legge.
4. Il regolamento disciplinerà l'intervento di coloro che sono portatori di interessi pubblici o privati e delle associazioni o degli organismi di cui all'art. 4, portatori di interessi diffusi e, inoltre regolerà il diritto di prendere visione degli atti del procedimento e dei documenti relativi, di presentare memorie e documenti pertinenti al procedimento stesso.

TITOLO IV – SERVIZI PUBBLICI

Art. 24
Servizi pubblici

1. Il Comune provvede all'istituzione di servizi pubblici per promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale e realizzare fini sociali.
2. I servizi pubblici comunali sono organizzati in modo da assicurare:
 - l'eguaglianza tra tutti i cittadini;
 - il soddisfacimento delle esigenze degli utenti;
 - l'effettiva accessibilità, da parte di tutti ed in particolare delle cosiddette categorie deboli;
 - la qualità e quantità delle prestazioni con riferimento a standards;
 - la continuità nell'erogazione;
 - il diritto di scelta;
 - la partecipazione e l'accesso alle informazioni da parte dei cittadini;
 - l'efficienza e l'efficacia.

Art. 25

Forme di gestione dei servizi

1. I servizi pubblici possono essere gestiti:
 - in economia;
 - in concessione a terzi;
 - a mezzo di società, favorendo, nel caso di servizi a rete, la partecipazione degli utenti e dei lavoratori.
2. Per lo svolgimento di servizi a carattere sovracomunale possono essere stipulati accordi di programma, ovvero possono essere costituiti consorzi con i comuni limitrofi.
3. La forma di gestione è scelta dal Consiglio comunale, esaminate le alternative possibili, sulla base di un piano tecnico-finanziario relativo al progetto predisposto dalla Giunta. La scelta dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 22 ed osservare i criteri di efficienza, economicità e trasparenza.
4. La forma di gestione non incide sui diritti degli utenti.

Art. 26

Servizi in economia

1. Il servizio è gestito in economia quando, per dimensione o per natura delle prestazioni, non richieda una struttura dotata di piena autonomia gestionale.
2. La decisione di adottare tale forma di gestione è assunta dal Consiglio comunale sulla base di una stima analitica dei costi finanziari e delle risorse organizzative e tecniche necessarie, nonché della indicazione dei mezzi per reperirli.
3. La gestione del servizio è affidata ad un funzionario che ne è responsabile.
4. L'Amministrazione può avvalersi della collaborazione di volontari, singoli o associati. E' esclusa in tal caso ogni forma di compenso, nonché la possibilità di costituire rapporti di lavoro subordinato con la pubblica amministrazione.

Art. 27

Servizi in concessione

1. Qualora si ravvisino condizioni di particolare convenienza il servizio può essere dato in concessione.
2. Il concessionario è scelto, con procedura ad evidenza pubblica, fra aspiranti che offrano garanzie di capacità tecnica, economica e finanziaria.
3. Il disciplinare di concessione definisce:
 - gli obblighi del concessionario;

- la durata del rapporto;
 - l'eventuale diritto di prelazione;
 - l'esclusione del rinnovo tacito.
4. Spetta al dirigente dell'ufficio cui fa capo il servizio verificare il rispetto del disciplinare e la qualità del servizio reso. Nei casi di grave inadempienza, a lui compete predisporre eventuali atti urgenti che si rendano necessari a tutela dell'Amministrazione.

Art. 28 Società di capitali

1. Il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni e di società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale per la gestione di servizi di rilevante importanza e consistenza che richiedano investimenti finanziari ed organizzazione imprenditoriale, con tariffe commisurate alla fruizione, e, in particolare, per la gestione dei servizi a rete. Nel caso di servizi comuni a più soggetti pubblici, il Consiglio può promuovere la costituzione di società a totale capitale pubblico.
2. Qualora non sia totale, la partecipazione pubblica non può superare l'80 per cento del capitale sociale. Nel caso di servizi a rete di cui al primo comma, almeno il 10 per cento delle azioni è riservato alla vendita preferenziale agli utenti ed ai lavoratori.
3. I soci privati sono scelti mediante procedure di evidenza pubblica.
4. Tutte le società a cui partecipa il Comune, anche in forma minoritaria, sono obbligate alla certificazione di bilancio.
5. La deliberazione di costituzione della società, accompagnata da un piano di fattibilità che indica analiticamente le previsioni sulla domanda e sui costi:
 - approva lo statuto societario;
 - determina gli apporti patrimoniali e finanziari del Comune;
 - individua le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie;
 - stima le entrate previste;
 - determina le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.
6. Lo statuto societario stabilisce:
 - il numero dei componenti degli organi collegiali e, tra questi, quelli di nomina del Sindaco;
 - le forme di controllo, vigilanza e coordinamento con gli indirizzi e le direttive dell'ente locale a cui la società è vincolata nella sua azione;
 - le modalità di variazione del capitale e di accesso di nuovi soci;
 - la possibilità di revoca degli amministratori nominati dal Comune.

Art. 29 Partecipazione minoritaria

1. Il Comune può partecipare con quote di minoranza a società di capitali, con una solida situazione finanziaria, che abbiano scopi connessi ai compiti istituzionali del Comune.
2. La partecipazione del Comune deve garantire il diritto alla nomina di almeno un rappresentante nel Consiglio di Amministrazione.

Art.30 Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici, il Sindaco promuove,

anche a mezzo di conferenze di servizio, la conclusione di un accordo di programma con tutte le amministrazioni interessate, informandone il Consiglio comunale.

2. L'accordo di programma deve indicare i soggetti partecipanti, l'oggetto dell'intervento, i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento e può prevedere procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori in caso di inadempienza delle parti.

Art. 31 Consorzi

1. Per la gestione comune di uno o più servizi, il Comune può costituire consorzi con altri comuni.
2. L'assemblea del consorzio è costituita dai rappresentanti degli enti interessati che partecipano con responsabilità commisurata alla quota di partecipazione.
3. Il Comune è rappresentato dal Sindaco dall'Assessore delegato.

TITOLO V – GLI ORGANI DI GOVERNO

Art. 32 Organi del Comune

1. Sono Organi del comune: il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco, ai quali si applicano le norme vigenti in materia di elezione e nomina, durata in carica e, inoltre di ineleggibilità, incandidabilità, inconfiribilità, incompatibilità, sospensione, rimozione, decadenza, dimissioni e responsabilità.

2. Il Consiglio è Organo di indirizzo, di programmazione e di controllo politico- amministrativo. La Giunta è organo di promozione, iniziativa e di amministrazione. Il Sindaco, nella qualità di capo dell'amministrazione comunale, è il legale rappresentante dell'Ente; per i servizi di competenza statale, è Ufficiale di Governo.

3. Gli Amministratori comunali rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato; essi debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni che investono interessi propri o di parenti e dal prendere parte, direttamente o indirettamente a servizi o forniture continuative e ad appalti, giusta l'art. 176 dell'O.R.EE.LL., hanno il dovere di intervenire alle sedute dell'Organo di cui fanno parte.

4. Verranno osservati per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri, degli amministratori del Comune e degli amministratori di aziende, consorzi e istituzioni comunali, la legge regionale 15 novembre 1982, n. 128 e il D.Lvo n. 33/2013.

Art. 33 I Consiglieri Comunali

1. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni. Il Sindaco è tenuto a rispondere per iscritto, entro trenta giorni alle interrogazioni presentate dai Consiglieri.

2. Le mozioni, presentate da almeno tre consiglieri saranno iscritte e discusse nella prima riunione consiliare utile, nella quale il Sindaco esporrà la posizione dell'Amministrazione.

3. Ogni consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del comune e delle aziende di enti da esso

dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato, di prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati e di ottenere, senza spese, copia degli atti deliberativi, nei casi di provata impossibilità ad estrapparli dal sito online dell'Ente, secondo le forme e i modi disciplinati dall'apposito regolamento, ma è tenuto al segreto di ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

4. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, composti da almeno un decimo, con arrotondamento all'unità superiore, dei Consiglieri assegnati. Ai gruppi consiliari sono assicurate, come previsto da regolamento, per l'espletamento della loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo, la loro consistenza numerica e le disponibilità del Comune.

5. Fino a quando non saranno costituiti i gruppi e non ne sia data comunicazione al Segretario Comunale, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista. Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

6. I Consiglieri qualora non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive vengono dichiarati decaduti su istanza di un componente il collegio o di qualunque elettore del Comune, previa contestazione formale.

7. La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di dieci giorni dalla notifica, anche a mezzo pec, all'interessato ed è approvata, mediante scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono presentate al Consiglio o all'ufficio protocollo dell'Ente, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

Art. 34 Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, determina l'indirizzo politico- amministrativo ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione, esercita la potestà decisionale, normativa e di auto-organizzazione, in conformità alle leggi e alle norme statutarie.

2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali, e dal presente statuto. In particolare, ha competenza per gli atti previsti dall'art. 32 della legge n. 142/90, così come recepito dalla legge regionale n. 48/91 e modificato dall'art. 26 della legge regionale n. 7/92 e dalla legge regionale n. 10/93.

3. Delibera, altresì, con voto limitato, come previsto dalla legge o dal regolamento, le nomine di commissioni, comitati, organismi vari, i cui componenti debbono essere scelti fra nominativi segnalati da organi esterni o in cui deve essere garantita la presenza della minoranza.

4. L'esercizio delle funzioni e delle competenze consiliari non può essere delegato.

5. Esplica la funzione di indirizzo mediante risoluzioni e ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informativi dell'attività dell'ente.

6. Determina le scelte politico-amministrative con l'adozione degli atti fondamentali di carattere normativo, programmatico, organizzativo, negoziale.

7. Esercita il controllo politico-amministrativo avvalendosi della collaborazione dei Revisori dei conti; dell'istituzione di commissioni speciali, come previsto dal regolamento; dell'istituzione di

commissioni di indagine, come previsto dall'articolo successivo; segnalando all'Assessorato EE.LL., per l'applicazione dell'art. 40 della legge n. 142/90, così come recepito dalla legge regionale n. 48/91, le ripetute e persistenti violazioni degli obblighi previsti dal secondo comma dell'art. 27 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7; esprimendo le proprie valutazioni sulla composizione della giunta, come previsto dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92, e sulla relazione annuale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 7/92; promuovendo la consultazione sulla rimozione del sindaco, come previsto dall'art. 18 della legge regionale n. 7/92.

8. L'elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio sono regolate dalla legge, così come le indennità e lo status dei Consiglieri, salvo quanto previsto dal presente statuto.

9. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate da chi ha riportato il maggior numero di voti di preferenza individuale.

Art. 35

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio costituisce al suo interno Commissioni permanenti composte da Consiglieri secondo un criterio proporzionale alla consistenza dei gruppi. Ciascun Consigliere non può far parte di più di due Commissioni.

2. Le Commissioni esercitano funzioni propositive, di controllo e consultive. Esprimono pareri obbligatori e non vincolanti su tutti gli atti di competenza del Consiglio. Dal parere si prescinde qualora la Commissione non si sia pronunciata entro 15 giorni dalla ricezione della proposta di deliberazione.

3. Le Commissioni possono formulare proposte ed atti deliberativi da sottoporre al Consiglio comunale.

4. Il regolamento può prevedere, in casi di urgenza, termini più brevi per l'esame delle proposte da parte della Commissione.

5. Il regolamento stabilisce il numero e i settori di competenza delle Commissioni e ne disciplina l'attività.

6. Il Consiglio può istituire Commissioni speciali, formate da Consiglieri nominati con gli stessi criteri di cui al comma 1, con il compito di svolgere indagini conoscitive, inchieste, studi e ricerche. La deliberazione istitutiva ne determina l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata.

7. Alle sedute delle Commissioni hanno facoltà di partecipare, senza diritto di voto, il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali; intervengono inoltre, su richiesta della Commissione, i revisori dei conti del Comune, i dirigenti del Comune, gli esperti di cui all'art. 49

8. Le Commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di sentire, ove se ne ravvisi la necessità, i rappresentanti di associazioni di categoria, sociali, sindacali, economiche e produttive e delle organizzazioni di volontariato.

Art. 36

Commissione di indagine

1. Il Consiglio può disporre indagini su materie di interesse comunale nominando, a maggioranza assoluta, una Commissione composta da almeno un rappresentante per ciascun gruppo presente in Consiglio.

2. La commissione, nominata dal Presidente del Consiglio su designazione dei capigruppo, che designeranno anche eventuali sostituti dei componenti, è composta da consiglieri comunali in rappresentanza e proporzionalmente alla consistenza di ogni gruppo consiliare.

3. La commissione è presieduta da uno dei componenti eletto all'interno della stessa, insieme ad un

vicepresidente, o da un suo delegato, che ne coordina l'attività. Può disporre audizioni ed attivare l'accesso a tutti gli atti, anche di natura riservata, relativi all'oggetto dell'inchiesta.

4. La commissione per l'espletamento dell'incarico ha il potere di ascoltare gli amministratori, i rappresentanti del Comune, il Segretario Comunale e i dipendenti, così come può convocare i terzi interessati dall'oggetto dell'indagine.

5. Ha, inoltre, diritto di accesso, mediante esame ed eventuale copia, a tutti gli atti e documenti, anche di natura riservata, in possesso degli uffici comunali.

6. I verbali della commissione saranno redatti da un dipendente del Comune incaricato dal Presidente. I verbali, le audizioni e i risultati restano riservati fino alla presentazione al Consiglio della relazione finale, che esporrà i fatti accertati ed i risultati dell'indagine, escludendo ogni riferimento non connesso o non utile all'indagine stessa. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione, adotta eventuali provvedimenti di competenza o esprime agli organi competenti i propri giudizi e orientamenti.

Art. 37

Presidente del Consiglio e adunanze consiliari

1. Nella prima adunanza del neo consiglio comunale, convocato ai sensi dell'art 19 della legge regionale n. 7/92, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, si procede, come previsto dal primo comma del citato articolo, all'elezione del Presidente del Consiglio e, successivamente, di un Vice Presidente a maggioranza semplice.

2. Tutte le adunanze, con eccezione per le operazioni di giuramento, di convalida, di surroga e di elezione del Presidente del Consiglio svolte nella prima adunanza, per le quali la presidenza è assunta dal Consigliere anziano, sono presiedute dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci, come previsto dal secondo comma dell'art. 19 della legge regionale n. 7/92.

3. Il Presidente dirige il dibattito ed esercita i poteri previsti dallo Statuto e dal regolamento del Consiglio, per garantire l'osservanza delle norme, la regolarità della discussione e delle deliberazioni e per mantenere l'ordine, inoltre garantisce le prerogative e i diritti dei Consiglieri ed assicura il rispetto delle minoranze.

Il Presidente apre e dirige i lavori del Consiglio, dichiara chiusa la trattazione dei punti all'ordine del giorno, predispone l'ordine del giorno e proclama l'esito delle votazioni.

Tutte le funzioni proprie del Presidente vengono svolte in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente del Consiglio.

4. Il Presidente del Consiglio cessa dalla carica nel caso di una mozione di revoca a seguito di gravi inadempienze degli obblighi di legge e sottoscritta da almeno i 2/3 dei Consiglieri assegnati. La mozione non può essere proposta prima di ventiquattro mesi dall'inizio del mandato né negli ultimi 180 giorni.

La mozione è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale ed approvata con il voto favorevole di due terzi dei Consiglieri assegnati.

A seguito dell'approvazione della mozione il Presidente cessa dalla carica ma non decade dalla carica di Consigliere.

5. Sia nella prima adunanza che in quelle successive, in caso di vacanza, bisognerà procedere, fermo restando quanto previsto dall'art. 25 della legge regionale n. 7/92, alla surroga del consigliere

mancante. Tutte le sedute sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento e, comunque, ogni qualvolta si debbano esprimere giudizi morali su persone.

6. Il Sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto, a partecipare alle riunioni del consiglio, il regolamento disciplinerà le modalità di partecipazione e di intervento, senza diritto di voto, del sindaco e degli altri assessori.

Art. 38 Convocazioni

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente e si riunisce con le modalità stabilite dal regolamento.

2. Le modalità di consegna e pubblicità dell'avviso di convocazione sono disciplinate all'interno del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

3. L'ordine del giorno, che dovrà indicare in modo chiaro l'oggetto su cui il Consiglio è chiamato a deliberare, è predisposto dal Presidente che stabilisce l'ordine della discussione degli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del Sindaco, mentre per le altre proposte sarà rispettato l'ordine di presentazione delle richieste.

Art. 39 Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il Consiglio Comunale è riunito validamente quando è presente il numero di Consiglieri previsto dall'art. 30 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, salvo che non sia necessaria una maggioranza speciale richiesta dalla legge, dal presente statuto o dall'apposito regolamento.

2. Il numero legale sarà verificato dal Presidente ogni qualvolta si dovrà procedere ad una qualsiasi votazione.

3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti compresi gli astenuti, fatti salvi i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata o quando, in caso di elezioni la votazione avviene con voto limitato; in quest'ultimo caso sono eletti i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità si procede a ballottaggi.

4. Le votazioni saranno effettuate come previsto dall'art. 184 dell'O.EE.LL. Sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri le delibere aventi per oggetto il dup e il rendiconto di gestione, i mutui a carico del bilancio, le forme di gestione dei servizi non rientranti tra le competenze di altri organi, i piani territoriali e urbanistici, le forme associative e di cooperazione non rientranti tra le competenze di altri organi.

5. I verbali delle sedute e quelli delle deliberazioni, che indicheranno gli intervenuti, i punti essenziali della discussione nonché il numero dei voti espressi a favore e contro ogni proposta, saranno redatti dal Segretario comunale che si avvarrà del personale dell'ufficio di segreteria e approvati nella seduta successiva alla loro pubblicazione.

La modifica, integrazione e/o rettifica dei verbali avverrà come per legge.

Art. 40
Il Sindaco

1. Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale con funzioni di rappresentanza, di sovrintendenza e di amministrazione per gli atti che, dalla legge o dallo Statuto, non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, del Segretario e della singola unità di personale secondo la propria competenza.
2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di ufficiale di governo. Esercita, altresì, le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi statali, regionali, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.
3. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Sindaco si avvale degli uffici comunali.
4. La legge e le norme del presente Statuto disciplinano l'elezione, i casi di incompatibilità di ineleggibilità, inconfiribilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica.

Art. 39 Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali, come previsto dalle vigenti norme regionali in materia, che si applicano anche in materia di eleggibilità, incandidabilità, incompatibilità, inconfiribilità, sospensione, rimozione e decadenza.
2. Per le operazioni e la procedura di programmazione e per le operazioni di convalida, si applicano gli artt. 8, 9, 10 e 11 della legge regionale n. 7/92.
3. Il Sindaco presta giuramento dinnanzi al Consiglio comunale.
4. In caso di cessazione della carica del sindaco per decadenza, dimissioni o morte si applicano le norme dell'art. 16 della legge regionale n. 7/92.

Art. 41
Mozione di sfiducia

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia presentata e votata da almeno i 2/3 dei Consiglieri Comunali.

Art. 42
Competenze

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione, oltre alle competenze previste dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92, convoca e presiede la Giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo statuto non siano specificatamente attribuiti ad altri organi del Comune, al Segretario e alle P.O.
2. In particolare:
 - 1) rappresenta l'Amministrazione comunale, firmando istanze, richieste, autorizzazioni, proposte e tutti gli altri atti di rappresentanza politica;
 - 2) rappresenta il Comune previa deliberazione di Giunta comunale anche in giudizio; partecipa nomine e incarichi; comunica accertamenti e decisioni; emana intimazioni, diffide, avvisi e bandi;

- 3) vigila sull'osservanza dei regolamenti comunali e sull'espletamento del servizio di Polizia municipale;
- 4) convoca i comizi per i referendum consultivi;
- 5) adotta le ordinanze ordinarie, previste dalla legge e dai regolamenti;
- 6) stipula i contratti e i protocolli, le convenzioni del comune e gli atti di interesse generale che abbiano rilevanza politica;
- 7) indice conferenze di servizi, promuove accordi di programma e rappresenta il Comune attuando gli indirizzi dell'organo comunale competente;
- 8) rilascia certificati, attestati, stati di famiglia e tutti gli altri atti connessi alle funzioni esercitate o attribuite all'Ente e può delegare queste funzioni nei casi consentiti dalla legge;
- 9) adotta i provvedimenti concernenti il personale che la legge, lo Statuto, il regolamento non attribuiscono ad altri organi;
- 10) attribuisce le funzioni di messo comunale;
- 11) convoca e presiede la conferenza interorganica per correlare, con il Presidente del Consiglio, i capigruppo, il Segretario e le P.O, i tempi e le attività dell'esecutivo con quelli del Consiglio Comunale.

Art. 43 Attribuzioni

1. Il Sindaco nell'esercizio delle funzioni e dei doveri propri della carica:
 - a) dirige e coordina l'attività politico-amministrativa del Comune e dei singoli Assessori e può sospendere l'adozione di singoli atti, eventualmente sottoponendoli all'esame della Giunta per assicurarne l'unità di indirizzo;
 - b) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartisce direttive al Segretario Comunale sull'ordine prioritario dei fini individuati dagli Organi di governo e in ordine agli indirizzi funzionali di vigilanza sull'intera gestione amministrativa;
 - c) acquisisce, presso tutti gli uffici e servizi, informazioni ed atti riservati, per l'espletamento delle sue funzioni di sovrintendenza;
 - d) promuove indagini e verifiche amministrative sull'attività del comune;
 - e) vigila sulla regolare trattazione degli affari affidati a ciascun assessore, con facoltà di modificare, revocare, avocare o delegare le funzioni ad altro assessore;
 - f) promuove ed assume iniziative per assicurare l'osservanza, da parte di uffici e servizi di aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, degli obiettivi e degli indirizzi degli Organi collegiali, disponendo l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni;
 - g) ogni anno presenta una relazione scritta al consiglio sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti;
 - h) può conferire incarichi a tempo determinato ad un esperto, come previsto dall'art. 14 della legge regionale n. 7/92.

Art. 44 Vice sindaco e delegati

1. Il Vicesindaco, nominato dal Sindaco è l'assessore che, nei casi di assenza e impedimento del Sindaco, lo sostituisce nell'esercizio di tutte le sue funzioni.
2. Gli Assessori in caso di assenza o impedimento del Vice sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità in relazione all'età.
3. Delle deleghe attribuite al Vice sindaco ed agli Assessori deve essere data comunicazione al Consiglio ed agli altri Organi previsti dalla legge e ai Responsabili preposti alla direzione delle macrostrutture dell'Ente.

Art. 45

Sindaco e Giunta; assunzione e cessazione dalla carica

1. Il Sindaco entra in carica dopo la proclamazione prevista dall'art. 11 della legge regionale n. 7/92; la Giunta dopo la prestazione del giuramento.
2. Il Sindaco e la Giunta assumono tutte le loro funzioni dopo aver prestato il giuramento prescritto dall'art. 15 della legge regionale n. 7/92.
3. Le dimissioni del Sindaco e degli Assessori sono depositate nella segreteria o formalizzate in sedute degli Organi collegiali; sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.
4. In caso di cessazione dalla carica del Sindaco per decadenza, dimissioni o morte si applicano le norme di cui agli artt. 16 e 18 della legge regionale n. 7/92.
5. La cessazione dalla carica del Sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera Giunta.

Art. 46

La Giunta Municipale

1. La Giunta Municipale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero massimo di 5 assessori.
2. È nominata dal sindaco, come previsto dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92, che sceglie i componenti in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale e a Sindaco.
3. Agli Assessori si applicano le vigenti norme in materia di ineleggibilità, incompatibilità, inconfiribilità, sospensione, rimozione e decadenza, per i Consiglieri e per il Sindaco e, inoltre, i divieti previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92.
4. Il Sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni, possibilmente per gruppi di materie omogenee ed, eventualmente, con delega a firmare gli atti proposti.
5. Il Sindaco può in ogni tempo revocare uno o più componenti della giunta con le procedure previste dal citato art. 12 della legge regionale n. 7/92.
6. Tutti i provvedimenti sindacali, di cui ai commi precedenti, oltre che comunicati ai soggetti previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92, dovranno essere portati a conoscenza del Segretario Comunale, dei Responsabili delle Aree dell'Ente e pubblicati all'Albo pretorio on line. Gli Assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i Consiglieri, in presenza del Sindaco e del Segretario Comunale che redige processo verbale.
7. Il rifiuto comporta la decadenza dalla carica come previsto dall'art. 15 della legge regionale n. 7/92.

Art. 47
Funzionamento

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o dal suo sostituto che stabilisce quali argomenti e proposte debbano essere trattati e deliberati, tenuto conto anche delle proposte degli Assessori e dei Responsabili delle Aree.
2. Le modalità di funzionamento sono stabilite dal Sindaco.
3. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e adotta gli atti a maggioranza assoluta dei presenti.
4. Le sedute non sono pubbliche, ma possono essere invitati ad assistervi i Responsabili dei singoli uffici per fornire ogni elemento valutativo ritenuto necessario alla deliberazione delle proposte.
5. I verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario Comunale che si avvale dell'ufficio di segreteria.

Art. 48
Attribuzioni

1. Oltre alle competenze attribuitele dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, la Giunta compie i seguenti atti:
 - nell'attività propositiva e di impulso:
 - a) predispone gli schemi dei regolamenti e gli atti programmatici, sviluppando le direttive e gli indirizzi del Consiglio;
 - b) formula proposte al consiglio, affinché possa esprimere valutazioni e direttive, sui servizi e sulle relative tariffe;
 - c) predispone lo schema di bilancio, il DUP, il programma delle OO.PP., la relazione illustrativa e al rendiconto di gestione;
 - nell'attività di amministrazione nell'ambito delle sue competenze:
 - d) delibera gli atti concernenti acquisti, alienazioni, appalti e tutti i contratti in generale;
 - e) concede contributi;
 - f) provvede alle assunzioni e a tutti gli atti relativi allo stato giuridico ed economico del personale.
2. Inoltre, svolge attività di iniziativa, impulso e raccordo con gli organi di partecipazione.
3. Sulle superiori attribuzioni è escluso ogni atto comportante attività gestionale che rimane nell'esclusiva competenza degli uffici comunali.

Art. 49
Esperti

1. Per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, il Sindaco può conferire incarichi di consulenza a tempo determinato, rinnovabili con provvedimento motivato, ad esperti estranei all'Amministrazione, dotati di documentata professionalità.
2. Nell'ambito delle competenze, relative a specifici settori e/o progetti, loro attribuite con il provvedimento di nomina, gli esperti svolgono un ruolo di impulso e consulenza nei confronti del Sindaco.
3. Il numero degli esperti e il loro compenso sono fissati dalla legge.
4. I designati vengono presentati al Consiglio comunale nella prima seduta utile successiva alla nomina.

Art. 50
Assicurazione e tutela giudiziale

Il Comune, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del Sindaco, del Presidente del Consiglio, di un Assessore o di un Consigliere, ovvero del Segretario comunale o di altro dipendente, per fatti o atti connessi direttamente all'espletamento delle funzioni del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'avvio del procedimento, facendo assistere il medesimo, con il suo consenso, da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'ente ripeterà dall'assistito, amministratore e/o dipendente, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

TITOLO VI – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 51
Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni, dipende funzionalmente dal Sindaco.
2. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, inoltre:
 - partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - esprime il parere di cui all'articolo 49 TUEL, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
 - roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco

Nell'ambito delle proprie competenze, infine:

- 1) esplica funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti del personale preposto agli uffici e servizi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati dagli Organi elettivi, anche mediante periodiche conferenze dei Responsabili delle Aree;
- 2) sovrintende alla predisposizione da parte dei vari uffici di programmi di attuazione, bilanci e programmi in genere, nel rispetto delle direttive impartite dagli Organi elettivi;
- 3) vigila sui risultati dell'attività dirigenziale, e, anche su incarico del Sindaco, compie controlli, verifiche e inchieste interne sull'Amministrazione e gestione dell'Ente;
- 4) autorizza le missioni dei Responsabili delle Aree e richiede le prestazioni straordinarie nei limiti delle preventive autorizzazioni deliberate dalla Giunta;
- 5) esercita il potere di sostituzione e di avocazione nei casi di accertata inefficienza dei preposti alle Aree;

- 6) contesta gli addebiti ai Responsabili, proponendo provvedimenti disciplinari e richiamando il personale ai doveri d'ufficio e infligge le sanzioni di sua competenza previste dalla legge per le violazioni disciplinari accertate;
- 7) emana direttive.

Art. 52

Attribuzioni consultive e di garanzia

Il Segretario Comunale, nella tradizionale connotazione di responsabile della legalità e correttezza amministrativa:

- 1) partecipa alle sedute degli Organi collegiali, curando a redazione dei verbali delle sedute e di quelli delle deliberazioni;
- 2) formula i pareri richiesti, esprimendo valutazioni di ordine tecnico-giuridico agli Organi collegiali e al Sindaco;
- 3) partecipa, se incaricato dal Sindaco, a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne;
- 4) verifica unitamente al Nucleo di valutazione, l'efficacia e l'efficienza degli uffici e del personale ad essi preposto;
- 5) riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori ed effettua le comunicazioni di cui all'art. 16, comma 10, della legge regionale 7/92;
- 6) attesta l'avvenuta pubblicazione, su conforme dichiarazione dell'addetto alla pubblicazione e l'esecutività delle deliberazioni;
- 7) verbalizza il giuramento degli Assessori;
- 8) comunica all'Assessorato delle Autonomie Locali l'omissione degli atti previsti dall'art. 19, comma 7, della legge regionale n. 7/92.

Art.53

Il Vice segretario

1. Il Vice segretario, la cui nomina e requisiti sono disciplinati dal regolamento, coadiuva il Segretario e lo sostituisce nei casi di assenza, impedimento e di vacanza, svolgendo le funzioni vicarie, previo formale provvedimento di autorizzazione;

Art. 54

Principi strutturali ed organizzativi

1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di legalità, imparzialità, semplificazione delle procedure e di responsabilità e, inoltre, di partecipazione, pubblicità e trasparenza che, ai sensi della legge regionale n. 10/91 e del D. Lgs. 33/2013, si concretizzano nella tempestiva e diffusa informazione e nel garantire l'accesso agli atti amministrativi ai cittadini singoli, ed associati, così come previsto nell'apposito regolamento.

2. L'azione amministrativa sarà attuata per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
 - organizzazione del lavoro per obiettivi e per programmi;
 - individuazione della responsabilità in relazione all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture del personale, con individuazione della produttività e dell'efficienza in relazione alle mansioni di ciascuno.
3. L'attività amministrativa si articola in Aree omogenee, dirette dal dipendente apicale; le Aree, a loro volta, si articolano in uffici che, di regola, costituiscono unità organizzativa di cui fanno parte i responsabili dell'istruttoria e/o del procedimento, con i compiti e le responsabilità attribuiti dalla legge regionale n. 10/91 e della L. 241/1990 e dall'apposito regolamento.
4. L'organizzazione delle attività amministrative è disciplinata dal regolamento che individua forme e modalità di organizzazione e gestione dell'organigramma comunale.

Art. 55 Il personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni dei dipendenti attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione professionale, con l'effettuazione di appositi corsi; tende, altresì, al perseguimento di una maggiore responsabilizzazione del personale.
2. Rimane riservata alla legge la disciplina dell'accesso al rapporto di impiego, delle cause di cessazione dallo stesso e delle garanzie dei dipendenti in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali. Nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge, rimane riservata al regolamento la disciplina del conferimento della titolarità degli uffici e la determinazione e consistenza dei ruoli organici.
3. Il regolamento disciplinerà inoltre:
 - a) l'organizzazione degli uffici e servizi;
 - b) le procedure per l'assunzione e la cessazione dal servizio del personale;
 - c) i diritti, i doveri, le sanzioni, le responsabilità e le relative procedure; i limiti, le condizioni, le modalità, le incompatibilità relative a prestazioni d'opera, che non comportano conflitti di interesse, in favore di altri enti e le eventuali incentivazioni per particolari prestazioni professionali rese al comune;
 - d) le modalità organizzative per il funzionamento ufficio procedimenti disciplinari;
 - e) le modalità per garantire ai dipendenti l'effettivo esercizio dei diritti sindacali;
 - f) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, per i posti di direzione delle aree o di responsabile dei servizi o degli uffici, sempreché il Comune non abbia alle dipendenze personale specifico per lo svolgimento di queste funzioni o non possa provvedervi con affidamento di funzioni ad altro dipendente, secondo quanto previsto dai vigenti contratti di lavoro.
4. Inoltre, con il regolamento, saranno disciplinate le modalità per le selezioni e per i concorsi, i criteri di valutazione delle relative prove, nonché le modalità e i criteri per la nomina delle commissioni giudicatrici, così come previsto dalle vigenti leggi.

Art. 56 Responsabilità

1. Gli Amministratori, il Segretario Comunale e i dipendenti sono responsabili dei danni derivanti da violazioni di obblighi di carica o di servizio e sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti

nei modi previsti dalla legge.

2. Gli stessi che, nell'esercizio delle loro funzioni, cagionino ad altri un danno con dolo o colpa grave sono personalmente obbligati a risarcirlo.

Art. 57

Proposte e pareri

1. I pareri previsti dall'art. 53 e l'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'art. 55 della legge n. 142/90 come recepita con legge regionale n. 48/91, sono resi dal dipendente che è preposto dall'Area o da chi formalmente lo sostituisce.

2. Nel caso di parere negativo, l'Organo collegiale, se ritiene di deliberare in modo difforme, riporta esaurientemente le motivazioni a supporto delle decisioni assunte.

3. Negli altri casi viene inserita nell'atto la menzione dell'acquisito parere favorevole sulla proposta.

4. Non sono necessari i pareri per gli atti di indirizzo che non hanno valenza deliberativa, per interrogazioni, mozioni e ordini del giorno mentre per quelli relativi ad elezioni, convalida e, per gli altri di natura politica o di procedimento che non comportino o modifichino impegni di spesa od oneri anche indiretti, sarà sufficiente solo il parere tecnico, che potrà essere espresso anche nel corso della seduta consiliare.

5. Le proposte di deliberazione sono avanzate per iscritto, con l'indicazione dell'oggetto, del fine, dei presupposti giuridici e di fatto, dei mezzi finanziari e dei modi per raggiungere i fini e sottoscritte dal proponente e dal responsabile del procedimento o dell'istruttoria; per gli atti di scelta amministrativa, di indirizzo, controllo, promozione ed iniziativa, dagli organi politici.

6. I soggetti politici, singoli o collegiali, unitamente alla richiesta di inserimento di punti all'ordine del giorno dell'organo di cui fanno parte, presenteranno la relativa proposta per il completamento dell'istruttoria e per la raccolta dei relativi pareri.

7. Qualora la proposta non rispetti quanto prescritto dai commi precedenti oppure la delibera che si proponga non sia di competenza dell'organo adito, il Presidente non è obbligato all'iscrizione all'ordine del giorno né a convocare l'organo, ma dovrà darne, su conforme parere del Segretario, immediata comunicazione al richiedente.

8. In ogni proposta di deliberazione deve essere acquisito il parere in ordine alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del T.U. 267/2000, da parte del responsabile del procedimento, individuato o coincidente con il Responsabile dell'Area e fermi restando i controlli successivi, da svolgere sotto la direzione del Segretario Comunale.

TITOLO VII – FINANZA E CONTABILITA'

Art. 58

Gestione finanziaria

1. Le risorse del Comune sono costituite da entrate proprie e derivate, come previsto dall'ordinamento finanziario e contabile.

2. Il Comune ha un proprio demanio, disciplinato dalla legge, descritto negli inventari previsti dalle

vigenti disposizioni.

I beni patrimoniali disponibili possono essere dati in affitto, quelli demaniali concessi in uso, con le modalità previste in apposito regolamento e con tariffe stabilite dalla Giunta.

3. Le somme eventualmente provenienti da lasciti o donazioni, oppure da alienazioni di beni debbono essere impiegate per l'incremento o il miglioramento del patrimonio, tranne che la legge non consenta l'utilizzo per miglioramento gestionale.

4. La gestione delle risorse avviene sulla base del bilancio annuale corredato dal DUP e da un bilancio pluriennale, predisposto dalla Giunta in base alle direttive e agli indirizzi, elaborati dal Consiglio, con riferimento al bilancio dell'esercizio in corso e al consuntivo dell'esercizio precedente.

5. I risultati della gestione annuale sono dimostrati nel conto consuntivo per mezzo di una relazione illustrativa con cui la Giunta, come previsto dal primo comma dell'articolo successivo, valuta l'efficacia della gestione in relazione alle risorse.

6. Al conto consuntivo sono allegati i bilanci e i rendiconti degli enti, istituzioni, aziende, consorzi, società e altri organismi cui partecipa finanziariamente, in modo diretto o indiretto il Comune.

Art. 59

Controllo di gestione

1. La verifica dei risultati prefissati nel DUP deve tenere conto dei mezzi impiegati e della quantità e della qualità dei servizi e delle attività rese alla comunità, inoltre deve individuare le disfunzioni ed indicare le soluzioni per migliorare le prestazioni.

2. La relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo, oltre all'accennata verifica, conterrà pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dell'organizzazione dei servizi.

3. L'Organo di revisione, per il quale le norme regolamentari, come previsto dalle disposizioni vigenti, disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali, le attribuzioni e i rapporti con l'ente, i requisiti e le incompatibilità in aggiunta a quelli previsti dall'art. 2399 del codice civile, i motivi e le procedure per la revoca, collabora con gli organi comunali con pareri preventivi anche sulle forme associative e sull'istituzione di servizi pubblici, e svolge le funzioni previste dalla legge e quelle eventualmente normate dalle predette norme regolamentari.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 60

Norme transitorie e finali

1. Il presente statuto entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare approvativa dello stesso e alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente effettuata per trenta giorni consecutivi.

2. La giunta può proporre opportune modifiche statutarie, che saranno approvate con la stessa procedura dell'approvazione dello Statuto e entreranno in vigore, così come le altre eventuali modifiche, come previsto dal primo comma.

3. I regolamenti esecutori del presente statuto dovranno essere adottati entro un anno dall'entrata in vigore di quest'ultimo. Nelle more restano in vigore le disposizioni vigenti che risultano compatibili

con la legge e con le norme del presente Statuto.